SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 51:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:

Credito fondiario

Cartelle fondiarie ed obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 1° agosto 1990.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1990.

Sezione di credito agrario

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 1° agosto 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Sauze d'Oulx.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Torino n. 2326 del 26 giugno 1990 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 1990, veniva convocato per la prima seduta l'8 giugno 1990 con all'ordine del giorno la convalida degli eletti e la nomina del sindaco e della giunta municipale.

In tale seduta, otto dei quindici consiglieri assegnati dalla legge presentavano le dimissioni dalla carica, assentandosi subito dopo dall'aula e facendo venir meno il numero legale necessario per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta successiva del 13 giugno 1990 veniva dichiarata deserta per l'assenza della maggioranza dei membri assegnati.

Successivamente, la giunta municipale, con deliberazione n. 157 del 24 giugno 1990, prendeva atto delle suindicate dimissioni.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Russo.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1990.

Scioglimento dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea intercomunale della U.S.L. n. 1 «Triestina» di Trieste non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1990, negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 39, primo e secondo comma, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea intercomunale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 1 di Trieste sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mazzurco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. n. 1 di Trieste fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea intercomunale della U.S.L. n. 1 «Triestina» di Trieste — alla quale la legge assegna sessanta membri — si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la commissione regionale di controllo di Udine, con provvedimento n. 6248 del 17 maggio 1990, notificato a tutti i componenti dell'assemblea, diffidava l'organo inadempiente a provvedere con urgenza e comunque entro il termine ultimo del 26 maggio 1990 a convocarsi per l'approvazione del bilancio a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

La seduta, all'uopo indetta per il giorno 22 maggio 1990, andava deserta.

Conseguentemente, l'organo di controllo, nella stessa giornata del 22 maggio 1990, con atto n. 41 nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1/90 in data 24 maggio 1990, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Trieste, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dagli articoli 39, primo e secondo comma, e 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge sopracitata.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della U.S.L. 1 di Trieste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Domenico Mazzurco con i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione della suddetta U.S.L., fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3686

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1990.

Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'art. 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare l'art. 5, comma 4, che prevede l'adozione di un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato ed a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare dei rifiuti tossici e nocivi;

Viste le note trasmesse al Ministero dell'ambiente dalle imprese con più di cento addetti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 475 del 1988;

Visti i programmi di investimento notificati dalle imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 475 del 1988;

Visti i piani per lo smaltimento dei rifiuti, compresivi dei programmi di smaltimento dei rifiuti speciali trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente;

Viste le stime della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, della capacità di smaltimento degli impianti autorizzati e funzionanti nonché quelle relative al fabbisogno residuo di smaltimento, trasmesse dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 475 del 1988;

Viste le elaborazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente per valutare, relativamente alle diverse tipologie di rifiuti di origine industriale, su base annua e per ciascuna regione, le produzioni di rifiuti e i fabbisogni di smaltimento non coperti dalle attuali disponibilità di impianti;

Considerato che ciascuna regione e provincia autonoma, tenendo conto del fabbisogno di smaltimento attualmente scoperto debba porre in essere tutte le iniziative in grado di portare alla diminuzione del fabbisogno e/o all'aumento della capacità di smaltimento;

Ritenuto inoltre che per far fronte alle situazioni più urgenti, rivolte in particolare allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ciascuna regione e provincia autonoma individui il numero e la potenzialità degli impianti che devono essere localizzati nel proprio territorio;

Visto che l'art. 5, comma 5, della legge n. 475 del 1988 prevede che ogni regione e provincia autonoma, tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, individui le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione di un sistema integrato di cui al comma 4 dello stesso art. 5;

Ritenuto che al fine di definire il sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche, è necessario aggiornare il fabbisogno programmato di smaltimento, tenendo conto di tutte le azioni in grado di favorire la minor produzione ed il maggior recupero dei rifiuti;

Ritenuto che le aree destinate alla realizzazione del sistema integrato debbano essere individuate tenendo conto della distribuzione sul territorio degli impianti che producono, recuperano e smaltiscono i rifiuti, delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti, dell'esigenza di ridurre i trasporti al fine di contenerne i costi ed i rischi, dell'economia di costruzione e di esercizio, verificando altresì la possibilità di adottare soluzioni impiantistiche policentriche per limitare l'impatto ambientale e sociale degli interventi e rendere compatibili gli impianti con gli aspetti geomorfologici e paesaggistici del territorio nonché con la presenza dei centri abitati;

Considerato che il sistema integrato di smaltimento deve essere costituito da impianti esistenti e programmati pubblici e privati localizzati anche in più siti purché funzionalmente correlati ed efficacemente interconnessi, correttamente rapportati al sistema industriale ed energetico con riferimento al ruolo di questo non solo nella produzione dei rifiuti ma anche nel recupero;

Considerato che il sistema dovrà comprendere oltre alle strutture per la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti anche gli impianti necessari per effettuare il trattamento preliminare, lo stoccaggio provvisorio, i vari trattamenti chimici, fisici e biologici nonché quelli di termodistruzione, inertizzazione e stoccaggio definitivo;

Considerato che per ogni tipologia di impianto, e particolarmente per quelli di termodistruzione e inertizzazione, esistono, oltre a dimensioni ottimali dipendenti da considerazioni di tutela ambientale, dimensioni minime tali da assicurare la corretta gestione sotto il profilo tecnico-economico e che, pertanto, per lo smaltimento di talune tipologie di rifiuti prodotte in piccole quantità può ravvisarsi la necessità di ricorrere ad impianti con bacino di utenza interregionale;

Sentite le regioni e province autonome le quali in risposta alla nota del Ministero dell'ambiente del 29 aprile 1988, si sono espresse con note del 12 maggio 1989 e del 24 maggio 1989 la regione Puglia, del 15 maggio 1989 la regione Umbria e la regione Friuli, del 15 maggio 1989, del 17 maggio 1989 e del 26 maggio 1989 la regione Veneto, del 15 maggio 1989 e del 20 maggio 1989 la provincia autonoma di Trento, del 16 maggio 1989 la regione Calabria e la regione Abruzzo, del 17 maggio 1989 la regione Sardegna e la provincia autonoma di Bolzano, del 23 maggio 1989 la regione Emilia-Romagna, del 25 maggio 1989 la regione Molise, del 26 maggio 1989 la regione Piemonte, del 27 maggio 1989 la regione Basilicata, nonché nell'ambito della riunione collegiale tenutasi, con la partecipazione di tutte le regioni e province autonome, presso il Ministero dell'ambiente in data 18 maggio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal fabbisogno di smaltimento di rifiuti industriali non soddisfatto, ciascuna regione e provincia autonoma, oltre alle azioni tese a ridurre la produzione dei rifiuti e ad aumentare le occasioni di recupero:

a) assume iniziative in grado di portare ad un aumento della attuale capacità di smaltimento;

b) individua, distintamente per tipologie di impianti e di rifiuti da smaltire, i fabbisogni quantitativi complessivi di smaltimento da soddisfare per fronteggiare le situazioni più urgenti e le dimensioni degli impianti necessari a tale scopo;

c) adotta gli atti necessari per la localizzazione degli stessi impianti;

d) determina le tipologie di impianti per i quali sussista l'opportunità di realizzare sistemi di smaltimento interregionali.

2. Le regioni e le province autonome individuano gli impianti da realizzare in attuazione del programma d'emergenza, ricorrendo ove occorre ad intese interregio-

nali, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale, dei criteri e delle indicazioni di cui al presente decreto e relativi allegati, tenendo conto della riduzione del fabbisogno di smaltimento in relazione alla minor produzione e al maggiore recupero nonché dell'aumento del potenziale conseguibile con le altre azioni indicate nell'art. 2.

3. Il fabbisogno non soddisfatto di smaltimento dei rifiuti speciali nonché tossici e nocivi è riportato, per ciascuna regione e provincia autonoma nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome, per contribuire all'aumento della attuale capacità di smaltimento, assumono iniziative indirizzate in particolare a:

promuovere la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti all'interno degli stabilimenti, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti *in loco*;

ottimizzare l'utilizzo degli impianti di smaltimento in esercizio;

assicurare il pieno utilizzo di impianti esistenti ed autorizzati, non funzionanti o sotto utilizzati;

provvedere al sollecito esame delle istanze relative all'approvazione dei progetti dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti o per l'autorizzazione all'esercizio di quelli già esistenti compresi gli impianti inseriti nei programmi notificati dai soggetti pubblici e privati al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 475 del 1988;

sviluppare adeguate iniziative per accelerare la realizzazione e l'esercizio di impianti già autorizzati;

individuare e favorire in tempi brevi, secondo criteri di salvaguardia ambientale e di prevenzione dei rischi, un sistema di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali nonché tossici e nocivi;

promuovere un ruolo attivo dei servizi comunali, ed in particolare delle aziende municipalizzate, nelle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti industriali, in particolare tossico-nocivi, provenienti dalle piccole unità produttive.

2. Le regioni e le province autonome aggiornano il fabbisogno programmato attraverso:

l'analisi della evoluzione della produzione di rifiuti in ragione delle attività produttive già in essere e di quelle previste;

la valutazione degli effetti sul fabbisogno delle azioni tese a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, anche attraverso l'introduzione di tecnologie più pulite nei processi produttivi, nei diversi orizzonti temporali;

l'individuazione delle attività di recupero in atto e la loro incidenza rispetto alla quantità dei rifiuti da smaltire;

la valutazione degli effetti delle azioni e delle sperimentazioni tese a sviluppare il recupero dei rifiuti, rafforzando l'integrazione tra le esigenze di smaltimento e l'attività del sistema produttivo;

l'individuazione dei possibili effetti dell'introduzione di innovazioni di carattere normativo, tecnico ed amministrativo in relazione anche al recepimento degli indirizzi comunitari.

3. Per la definizione del sistema integrato, ciascuna regione e provincia autonoma dovrà tener conto:

a) del potenziale di smaltimento in esercizio, esistente e non attivo, autorizzato, richiesto, programmato;

b) del grado di saturazione degli impianti in esercizio;

c) della potenzialità di ampliamento degli impianti esistenti, autorizzati, richiesti, programmati;

d) del potenziale di smaltimento esistente e programmato offerto da impianti per rifiuti solidi urbani e per fanghi di depurazione;

e) delle possibilità di integrazione con il sistema industriale e di produzione d'energia.

4. Il sistema integrato deve prevedere strutture per:

la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti;
il trattamento preliminare e lo stoccaggio provvisorio;
il trattamento chimico, fisico e biologico;
la termodistruzione;
l'inertizzazione;
lo stoccaggio definitivo.

Art. 3.

1. Al fine di provvedere al corretto smaltimento del fabbisogno programmato di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 475 del 1988 ciascuna regione e provincia autonoma definisce un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche.

Art. 4.

1. Per la localizzazione del programma d'emergenza nonché per la individuazione delle aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema

integrato, fermo restando il rispetto delle disposizioni della vigente normativa, le regioni e le province autonome devono:

tenere conto delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche del territorio, nonché della presenza di centri abitati;

tenere conto della distribuzione quali-quantitativa della produzione di rifiuti sul territorio;

tenere conto degli impianti esistenti e programmati di recupero e smaltimento;

privilegiare soluzioni impiantistiche policentriche per limitare l'impatto ambientale e sociale degli interventi, tenendo presente la dimensione minima che garantisca la corretta gestione sotto il profilo tecnico ed economico;

privilegiare soluzioni che consentano la massima utilizzazione degli impianti esistenti ed il loro ampliamento e/o potenziamento, fino a garantire la dimensione ottimale compatibile con le esigenze di tutela ambientale;

razionalizzare i percorsi ed i tempi di percorrenza al fine di minimizzare i costi complessivi del trasporto dei rifiuti nonché i rischi connessi.

2. Le regioni e le province autonome nella definizione degli interventi da localizzare:

adottano tecnologie impiantistiche efficienti, flessibili, collaudate e rispettose dell'ambiente nonché di rapido approntamento e realizzazione;

utilizzano soluzioni di smaltimento di tipo modulare con possibilità di successivo sviluppo tecnologico, che siano anche convenienti sul piano dell'investimento e della gestione;

valorizzano, nei limiti della compatibilità ambientale, strutture e servizi esistenti.

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto le regioni e le province autonome:

a) assolvono ai compiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1;

b) fissano i criteri e le procedure per l'individuazione dei soggetti cui affidare la concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1;

c) assolvono ai compiti di cui al primo comma dell'art. 3;

d) comunicano al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché le iniziative assunte ed i risultati conseguiti per ridurre la produzione dei rifiuti, aumentare le occasioni di recupero, potenziare l'attuale capacità di smaltimento con particolare riferimento alle azioni indicate nell'art. 2.

2. Entro sei mesi dalla adozione degli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e comunque entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le regioni e le province autonome provvedono all'affidamento delle concessioni di costruzione e d'esercizio secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 475 del 1988.

3. Nei casi in cui sussista l'opportunità di realizzare sistemi di smaltimento per bacino di utenza interregionale, il Ministro dell'ambiente promuove le intese fra le regioni interessate ai fini della individuazione e della localizzazione degli impianti.

4. In caso di inadempienza anche parziale da parte delle regioni o delle province autonome, si provvede secondo le procedure di cui al comma 6 dell'art. 5 ed al comma 2 dell'art. 7 della legge n. 475 del 1988.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente:

trasmette, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alle regioni e province autonome le informazioni disponibili relative ai programmi di investimento notificati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 475 del 1988;

promuove altresì, anche attraverso incontri periodici con le regioni, gli enti locali, le organizzazioni produttive, sindacali e ambientaliste, iniziative per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce i criteri per la formazione del piano economico-finanziario dell'intervento, da allegare alla richiesta di mutuo di cui all'art. 7, comma 3, della legge n. 475 del 1988, per garantire l'equilibrio della gestione le modalità per la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

ALLEGATO 1

FABBISOGNI ATTUALMENTE NON SODDISF .TI DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE INDUSTRIALE PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

ALLEGATO 1/1

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale.

REGIONE: ABRUZZO

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	405
- TIPO B	70
- TIPO C	23
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	8
- TERMODISTRUZIONE	37
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	102
TOTALE	645
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	16

ALLEGATO 1/2

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: BASILICATA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	104
- TIPO B	148
- TIPO C	8
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	7
- TERMODISTRUZIONE	16
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	133
TOTALE	416
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	20

ALLEGATO 1/3

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: CALABRIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	350
- TIPO B	136
- TIPO C	17
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	8
- TERMODISTRUZIONE	21
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	231
TOTALE	763
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	25

ALLEGATO 1/4

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale.

REGIONE: CAMPANIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	737
- TIPO B	878
- TIPO C	55
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	22
- TERMODISTRUZIONE	35
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	238
TOTALE	1.965
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	93

ALLEGATO 1/5

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	731
- TIPO B	326
- TIPO C	118
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	25
- TERMODISTRUZIONE	58
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	310
TOTALE	1.568
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	57

ALLEGATO 1/6

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: LAZIO

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	837
- TIPO B	615
- TIPO C	151
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	58
- TERMODISTRUZIONE	161
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	875
TOTALE	2.697
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	119

ALLEGATO 1/7

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: LIGURIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	130
- TIPO B	1.169
- TIPO C	78
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	14
- TERMODISTRUZIONE	45
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	474
TOTALE	1.910
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	129

ALLEGATO 1/8

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale.

REGIONE: LOMBARDIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	209
- TIPO B	1.360
- TIPO C	143
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	519
- TERMODISTRUZIONE	738
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	646
TOTALE	3.615
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	257

ALLEGATO 1/9

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: MARCHE

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	283
- TIPO B	93
- TIPO C	24
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	8
- TERMODISTRUZIONE	29
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	125
TOTALE	562
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	18

ALLEGATO 1/10

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: MOLISE

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	108
- TIPO B	42
- TIPO C	1
IMPIANTI	
- INERTIZZAZIONE	
- TERMODISTRUZIONE	[illegible]
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	27
TOTALE	181
1 2 STOCCAGGIO PROVVISORIO	5

ALLEGATO 1/11

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: PIEMONTE

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	488
- TIPO B	1.236
- TIPO C	175
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	56
- TERMODISTRUZIONE	66
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	318
TOTALE	2.339
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	141

ALLEGATO 1/12

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: PUGLIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	690
- TIPO B	1.449
- TIPO C	53
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	20
- TERMODISTRUZIONE	49
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	460
TOTALE	2.721
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	150

ALLEGATO 1/13

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: TOSCANA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	1.250
- TIPO B	1.965
- TIPO C	193
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	61
- TERMODISTRUZIONE	17
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	1.319
TOTALE	4.805
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	241

ALLEGATO 1/14

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: UMBRIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	281
- TIPO B	33
- TIPO C	11
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	5
- TERMODISTRUZIONE	4
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	65
TOTALE	399
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	7

ALLEGATO 1/15

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE VENETO

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	1.469
- TIPO B	[illegible]
- TIPO C	257
IMPIANTI DI	
- INERTIZZAZIONE	82
- TERMODISTRUZIONE	153
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	819
TOTALE	3.008
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	94

ALLEGATO 1/16

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	645
- TIPO B	334
- TIPO C	57
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	14
- TERMODISTRUZIONE	66
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	144
TOTALE	1.260
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	45

ALLEGATO 1/17

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: SARDEGNA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	378
- TIPO B	0
- TIPO C	126
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE,	27
- TERMODISTRUZIONE	8
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	587
TOTALE	1.126
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	38

ALLEGATO 1/18

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale.

REGIONE: SICILIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	1.432
- TIPO B	174
- TIPO C	10
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	16
- TERMODISTRUZIONE	33
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	450
TOTALE	2.115
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	38

ALLEGATO 1/19

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

REGIONE: VALLE D'AOSTA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	1
- TIPO B	38
- TIPO C	6
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	1
- TERMODISTRUZIONE	1
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	3
TOTALE	50
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	4

ALLEGATO 1/20

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

PROV AUTONOMA BOLZANO

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	29
- TIPO B	79
- TIPO C	5
IMPIANTI DI	
- INERTIZZAZIONE	1
- TERMODISTRUZIONE	2
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	19
TOTALE	135
1 2 STOCCAGGIO PROVVISORIO	8

ALLEGATO 1/21

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

PROV.AUTONOMA TRENTO

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	30
- TIPO B	9
- TIPO C	5
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE	1
- TERMODISTRUZIONE	7
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	15
TOTALE	67
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	2

Fabbisogni attualmente non soddisfatti di impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali di origine industriale

ITALIA

Tipo di impianto	Quantita' di rifiuti da trattare (migliaia di tonnellate per anno)
1.1. TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO	
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:	
- TIPO A	10.587
- TIPO B	10.382
- TIPO C	1.520
IMPIANTI DI :	
- INERTIZZAZIONE'	954
- TERMODISTRUZIONE	1.548
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	7.360
TOTALE	32.351
1.2. STOCCAGGIO PROVVISORIO	1.507

NOTA ESPLICATIVA DELL'ALLEGATO 1

1. Impianti di trattamento e stoccaggio definitivo

Per quanto concerne gli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo, i fabbisogni elencati nell'allegato 1 sono stati calcolati, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sottraendo al fabbisogno globale di ciascuna tipologia di impianto (Tabella 1, colonna A) la potenzialità globale dei corrispondenti impianti autorizzati e funzionanti. (Tabella 1, colonna B).
In assenza di dati e stime regionali, i fabbisogni globali per ciascuna tipologia di impianto sono stati desunti mediante applicazione di coefficienti specifici rappresentativi della modalità ottimale di smaltimento alle quantità delle diverse categorie di rifiuti speciali (inerti, tossici e nocivi, e altri) riportate in Tabella 2, tenendo anche conto del fatto che alcune tipologie di rifiuti richiedono prima dello smaltimento finale trattamenti che originano un aumento della quantità globale. In presenza di dati e stime regionali si è provveduto, per quanto necessario, alla loro armonizzazione con quelli a disposizione del Ministero dell'ambiente.
Le potenzialità globali delle diverse tipologie di impianti autorizzati e funzionanti, attualmente e nel breve periodo, in ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono state definite sulla base: a) dei risultati già acquisiti dal Ministero dell'ambiente nella prima fase delle attività svolte per la realizzazione della mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento di cui all'art. 6 della legge 441 del 1987; b) dei dati riportati nei piani regionali di cui alla legge 441 del 1987; c) delle apposite comunicazioni inviate dalle Regioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 475 del 1988; d) delle elaborazioni dei dati relativi alle note trasmesse dalle imprese con più di 100 addetti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 475 del 1988.

2. Impianti di stoccaggio temporaneo

Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio temporaneo, essendo la disponibilità attuale minima, i fabbisogni elencati per ciascuna Regione e Provincia Autonoma nell'allegato 1, sono stati calcolati in modo da assicurare a regime lo stoccaggio per almeno un mese della produzione dei rifiuti da smaltire in discarica di seconda categoria tipo B e C nonché di quelli da trattare negli impianti di inertizzazione e termodistruzione unitamente, ad una quota pari al 50% dei rifiuti destinati al trattamento chimico-fisico e biologico. Nelle more della attuazione del piano di emergenza detti impianti consentiranno di stoccare in condizioni di sicurezza praticamente tutta la produzione di rifiuti tossici e nocivi relativa a 6 mesi.

TABELLA 1

FABBISOGNI GLOBALI E DISPONIBILITÀ ATTUALI DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DEFINITIVO DEI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE INDUSTRIALE PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

TABELLA 1/1

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: ABRUZZO

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	405	
- TIPO B	70	
- TIPO C	23	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	8	
- TERMODISTRUZIONE	37	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	102	
TOTALE	645	

(.) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/2

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: BASILICATA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	104	
- TIPO B	148	
- TIPO C (2)	15	7
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	7	
- TERMODISTRUZIONE	16	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	133	
TOTALE	423	7

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

(2)Non ancora in funzione

TABELLA 1/3

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: CALABRIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	350	
- TIPO B	136	
- TIPO C	17	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	8	
- TERMODISTRUZIONE	21	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	231	
TOTALE	763	

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/4

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: CAMPANIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	737	
- TIPO B	1.028	150
- TIPO C	59	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	22	
- TERMODISTRUZIONE	53	18
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	239	1
TOTALE	2.138	169

(1) Il valore e' superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/5

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	791	60
- TIPO B	507	181
- TIPO C	118	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	55	30
- TERMODISTRUZIONE	103	45
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	469	159
TOTALE	2.043	475

(1) Il valore e' superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/6

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: LAZIO

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	837	
- TIPO B	615	
- TIPO C	151	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	58	
- TERMODISTRUZIONE	161	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	905	30
TOTALE	2.727	30

(1) Il valore e' superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/7

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: LIGURIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA		
TIP' -	140	10
- TIPO B	1.231	62
- TIPO C	78	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	34	20
- TERMODISTRUZIONE	53	8
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	476	2
TOTALE	2.012	102

(1) Il valore e' superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/8

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: LOMBARDIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	2.317	2.108
- TIPO B	3.248	1.888
- TIPO C	143	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	642	123
- TERMODISTRUZIONE	863	125
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO (2)	1.244	598
TOTALE	8.457	4.842

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione

(2) E' stato escluso il trattamento biologico, per il quale la domanda e' completamente soddisfatta.

TABELLA 1/9

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: MARCHE

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	283	
- TIPO B	93	
- TIPO C	24	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	8	
- TERMODISTRUZIONE	29	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	125	
TOTALE	562	

(1) *Il valore e' superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.*

TABELLA 1/10

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

REGIONE: MOLISE

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	108	
- TIPO B	42	
- TIPO C	1	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	1	
- TERMODISTRUZIONE	2	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	27	
TOTALE	181	

(1) *Il valore e' superiore a quello riportato in Tabella 2, poiche' comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonche' i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.*

TABELLA 1/11

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: PIEMONTE

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	664	608
- TIPO B	1.506	360
- TIPO C	211	20
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	65	22
- TERMODISTRUZIONE	152	86
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	476	158
TOTALE	3.074	1.254

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/12

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE PUGLIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	452	34
- TIPO B	2.861	337
- TIPO C	527	44
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	74	
- TERMODISTRUZIONE	36	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	550	
TOTALE	4.500	415

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/13

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE TOSCANA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	1.250	
- TIPO B	2.338	20
- TIPO C	207	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	71	
- TERMODISTRUZIONE	176	142
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	1.407	
TOTALE	5.449	162

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/14

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degl impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: UMBRIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	281	
- TIPO B	225	192
- TIPO C	11	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	5	
- TERMODISTRUZIONE	9	5
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	65	
TOTALE	596	197

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/15

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: VENETO

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	1.540	791
- TIPO B	1.460	1.460
- TIPO C	151	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	267	1
- TERMODISTRUZIONE	332	251
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	844	71
TOTALE	4.594	2.574

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/16

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	503	503
- TIPO B	550	88
- TIPO C		
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	25	
- TERMODISTRUZIONE	66	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	92	
TOTALE	1.236	591

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/17

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE: SARDEGNA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	392	14
- TIPO B	990	(2) 513
- TIPO C	134	8
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	27	
- TERMODISTRUZIONE	94	50
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	126	
TOTALE	1.763	585

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

(2) Di cui 400 in discarica definita come assimilabile a seconda categoria tipo B per autosmaltimento, fornita di autorizzazione provvisoria in corso di verifica.

TABELLA 1/18

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno)

REGIONE SICILIA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	1.432	
- TIPO B	215	48
- TIPO C	21	11
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	15	
- TERMODISTRUZIONE	13	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	273	3
TOTALE	1.969	62

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/19

Fabbisogni globali e disponibilita attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno

REGIONE: VALLE D'AOSTA

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	1	
- TIPO B	35	
- TIPO C	6	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE		
- TERMODISTRUZIONE	1	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	7	
TOTALE	50	

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici.

TABELLA 1/20

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno

PROV AUTONOMA BOLZANO

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA		
- TIPO A	29	
- TIPO B	79	
- TIPO C	5	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	1	
- TERMODISTRUZIONE	2	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	19	
TOTALE	135	

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 1/21

Fabbisogni globali e disponibilità attuali degli impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di origine industriale.
(Valori espressi in migliaia di tonnellate per anno).

PROV AUTONOMA TRENTO

Tipo di impianto	(A) Fabbisogno globale (1)	(B) Disponibilità attuale
DISCARICHE DI SECONDA CATEGORIA:		
- TIPO A	45	4
- TIPO B	72	63
- TIPO C	5	
IMPIANTI DI :		
- INERTIZZAZIONE	1	
- TERMODISTRUZIONE	7	
- TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO	27	
TOTALE	157	67

(1) Il valore è superiore a quello riportato in Tabella 2, poichè comprende anche le ceneri e le scorie derivanti dalla termodistruzione; i fanghi derivanti dai trattamenti chimici, fisici e biologici, nonchè i materiali aggiunti durante i processi di inertizzazione.

TABELLA 2: STIMA DELLA QUANTITA' (MIGLIAIA DI TONNELLATE) DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE INDUSTRIALE (ESCLUSI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI) PRODOTTI ANNUALMENTE IN ITALIA, DA SMALTIRSI AI SENSI DEL DPR 915 DEL 1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.(a)

REGIONE	INERTI	TOSSICI E NOCIVI	ALTRI		TOTALE
		(b)	(c) A	(d) B	
ABRUZZO	405	43	80	97	625
BASILICATA	104	20	22	263	409
CALABRIA	350	37	68	290	745
CAMPANIA	737	164	195	998	2094
EMILIA ROMAGNA	791	235	149	766	1941
LAZIO	837	213	210	1345	2605
LIGURIA	140	113	82	1614	1949
LOMBARDIA	2317	940	705	3372	7334
MARCHE	283	72	55	134	544
MOLISE	108	7	10	54	179
PIEMONTE	1057	314	301	1722	3394
PUGLIA	690	145	358	2032	3225
TOSCANA	1250	711	1035	1841	4837
UMBRIA	281	48	58	200	587
VENETO	1484	310	2202	822	4818
FRIULI VENEZIA G.	645	80	120	470	1315
SARDEGNA	392	193	143	928	1656
SICILIA	1432	98	407	207	2144
VALLE D'AOSTA	1	16	14	17	48
P.AUT.BOLZANO	29	1	8	94	132
P.AUT.TRENTO	30	1	1	33	65
TOTALE	13363	3761	6223	17299	40646

a) dati desunti mediante integrazioni di quelli rilevati dalle comunicazioni inviate dalle Regioni ai sensi del comma 3 dell'Art. 5 della Legge 475 del 1988 con quelli risultanti dalle elaborazioni delle note trasmesse dalle imprese ai sensi del comma 1 del citato Art. 5, nonche' delle stime formulate dal Ministero dell'Ambiente sulla base dei coefficenti di produzione di rifiuti per addetto.

b) elencati nella tabella 1.3 del testo allegato alla Delibera 27 luglio '984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915 del 1982, ovvero contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 al DPR 915 del 1982, a concentrazioni superiori a quelle 'limite' previste dal punto 1.2 del testo allegato della citata Delibera 27 luglio 1984.

c) contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 al DPR 915 del 1982 a concentrazioni inferiori a quelle 'limite' previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera 27 luglio 1984.

d) non contenenti le sostanze di cui all'allegato 1 al DPR 915 del 1982.

90A3687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 febbraio 1989 concernente la rideterminazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Campania e la ridefinizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1985 con il quale sono stati rideterminati i compiti, la struttura ed il funzionamento dell'agenzia per l'impiego della Campania;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1985 assunto, con il concerto del Ministro del tesoro, per la determinazione del contingente di personale altamente specializzato da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato e da destinare all'agenzia di cui al punto precedente;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata confermata nella istituzione, in attuazione dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'agenzia per l'impiego per la Campania;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Campania;

Considerato che il numero degli iscritti nelle liste di collocamento della Campania ha subito un incremento nel periodo successivo all'emanazione del suddetto decreto del 18 aprile 1985;

Constatato che l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ha comportato un aggravamento dei compiti dell'agenzia stessa;

Visto l'art. 24 della citata legge n. 56/1987;

Ritenuto che recenti provvedimenti legislativi in materia occupazionale di lavoratori extracomunitari, equiparati ora ai lavoratori della comunità economica europea, hanno creato, specialmente nella regione Campania, nuove problematiche che coinvolgeranno l'attività dell'agenzia in ulteriori e specifici compiti, con l'imprescindibile impegno di particolari esperti generalmente non disponibili, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, ad essere comandati presso l'agenzia medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'art. 2, secondo comma, del decreto interministeriale del 28 febbraio 1989 di rideterminazione della dotazione organica di personale dell'agenzia dell'impiego della Campania;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Acquisito il parere favorevole della commissione regionale per l'impiego della Campania nella seduta del 26 febbraio 1990;

Sentita la giunta regionale della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale del 28 febbraio 1989 di rideterminazione della dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della Campania è così modificato:

«La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della Campania è rideterminata in un numero non superiore a settantotto unità, oltre al direttore, così ripartito:

A) 46 unità di esperti in ...».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 dello stesso decreto è così modificato:

«I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di 45 unità così suddiviso:

a) 29 unità di esperti e specialisti, di cui 4 a tempo parziale;

b) 16 unità di personale amministrativo di cui: ...».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 28 aprile 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1990
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 178

90A3646

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1990.

Trasferimento all'Enel del servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di S. Biagio Saracinisco che ha rinunciato alla concessione di esercizio di attività elettriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1962, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 12 novembre 1964, prot. n. 1691, con la quale il comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone) ha chiesto a completamento della delibera consiliare n. 19 del 30 agosto 1964 la continuazione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la domanda in data 28 luglio 1989, prot. 2142, con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 66 del 25 marzo 1989 dichiara di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone) per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Enel i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, agli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3634

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 luglio 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge n. 1497/1939;

Visto l'art. 11 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la nota n. 15846 del 30 ottobre 1989 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha formulato una proposta di vincolare una serie di ville e aree verdi site nel comune di Bari;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del suddetto vincolo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali — comitato di settore per i beni ambientali e architettonici — nella seduta del 1° marzo 1990;

Considerata l'opportunità di procedere al vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 delle singole bellezze individue sottoelencate per le seguenti motivazioni:

Area verde (ex Villa Re David):

via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 400 - 117 (parte) - particelle 122 (parte): il parco della ottocentesca Villa Re David, demolita anni or sono, posto attualmente

al servizio del complesso condominiale edificato su quella parte di area compresa fra viale Einaudi, via Pavoncelli e via Palmieri, caratterizzato da pini d'alto fusto e da aiuole e arredi da giardino, è assai pregevole sotto il profilo ambientale e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per la particolare bellezza panoramica;

Casino:

via Fanelli, 255 - foglio 115 - particella 151, corpo di fabbrica - particella 152, giardino: il «Casino» sito in via Fanelli è una graziosa e caratteristica costruzione novecentesca dalla volumetria alquanto articolata circondata da un piccolo parco nel quale sono presenti pini, palme, cipressi e ligustri e costituisce una presenza rappresentativa e unitaria meritevole di tutela;

Villa «Di Cagno»:

via Fanelli, 261 - foglio 115 - particella 157: la villa corredata da un viale ben alberato ed un giardino nel quale è rilevante la presenza di pini, palme, cipressi, ligustri e di un corbezzolo, crea con il «Casino» e le adiacenti villa «Anna» e villa «Parco delle Fiabe» una macchia verde di entità tale da risultare degna di tutela;

Villa «Parco delle Fiabe»:

via Fanelli, 265 - foglio 49 - particella 174, corpi di fabbrica - particella 102, giardino: la villa, risalente agli inizi del '900, attualmente adibita a scuola materna, è circondata da un parco di circa 1600 mq di superfice nel quale prevalgono le palme, ma sono presenti anche pini, cipressi, pitosfori e ligustri e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale;

Villa «Grassi»:

via Celso Ulpiani - foglio 116 - particella 7, villa - particella 3 (parte) - particelle 287 - 288, area verde: la villa, piuttosto ampia, risalente alla seconda metà dell'ottocento oggi sede dell'Istituto Annibale di Francia, è circondata da un'area verde che nella parte prospiciente l'originario accesso su via Celso Ulpiani risulta ancora fittamente alberata, con pini, cipressi, alcune palme ed una trentina tra anacardiacee, simerubacee ed olacee e nella porzione prospiciente via Quarto conserva l'assetto a giardino con aiule cintate da siepi e costituisce pertanto un episodio unitario con pregevoli caratteristiche ambientali che deve essere oggetto di tutela nella sua integrità con l'esclusione dei moderni fabbricati adibiti ad uso scolastico che occupano la porzione riportata alla particella 4 e parte della porzione riportata alla particella 3;

Villa «Rooth»:

via Celso Ulpiani - foglio 113 - particella 297, corpi di fabbrica - particella 298, giardino: la villa è una pregevole costruzione ottocentesca con un giardino la cui alberatura comprende pini, cipressi, ulivi, leguminose, attigua a villa «Grassi» e prospiciente a villa «Maria Luisa» e villa «Giordano» situata nella stessa strada e costituisce un episodio degno di essere tutelato per le sue caratteristiche architettoniche e ambientali;

Ex villa «Giordano»:

via Celso Ulpiani - foglio 116 - particella 48, giardino - particella 50, villa: il complesso attualmente sede dell'istituto «Madre Arcucci», è costituito da una villa di gradevole fattura neogotica, con decorazioni ad archetti e fregi a tralci e grappoli e da un parco con pini e palme e si presenta quale elemento ricco di valenze architettonico-ambientali meritevoli di tutela;

Villa Maria Luisa:

via Celso Ulpiani, 27 - foglio 116 - particella 3, corpo di fabbrica - particella 56 - 58, parco: la villa, attualmente sede della facoltà di agraria, risale al 1878 ed è caratterizzata da un impianto articolato ed asimmetrico, derivante probabilmente dall'inglobamento di un grazioso nucleo a pianta circolare posto sul retro e databile agli inizi dell'800.

Il prospetto è di gusto neoclassico, con un torrino impostato su colonne doriche. Il parco presenta essenze arboree d'alto fusto, soprattutto pini e palme cui si associano arbusti, bouganvillee ed hibiscus, un agrumeto ed angoli suggestivi creati utilizzando fontane, esedre e balaustre.

Con tali soluzioni è evidente una fusione di elementi paesistici ed architettonici in un complesso organico, costituito dalla villa e dal parco, che presenta caratteristiche degne di uno specifico provvedimento di tutela;

Villa Trione - Sbisa:

via Amendola, 153 - foglio 116 - particella 69, fabbricato - particella 68 (parte) giardino: il fabbricato, oggi sede dell'istituto di silvicultura dell'Università di Bari, è preceduto da un giardino di circa 2.800 mq con una cinquantina di alberi fra i quali pini, palme, allori, cipressi, alcuni esemplari di sterculianacee, leguminose, alberi di Giuda ed un esempio singolare di dracena, siepi di pitosforo e rusco che formano un episodio di notevole bellezza paesistica, degno di essere sottoposto a tutela;

Area verde:

via Amendolara, 174 - foglio 41 - particella 88 (parte): l'area attigua alla Villa Bonomo vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939, consiste in una macchia di pini che per le caratteristiche ambientali deve essere sottoposta a vincolo con l'esclusione della costruzione di epoca recente in essa inserita;

Villa Vittoria (Armenise):

corso Benedetto Croce, 152 - foglio 113 - particella 225, corpi di fabbrica - particelle 223 - 530 - 528, giardino: la pregevole costruzione, situata nel cuore del rione Carrassi, è circondata da un parco che copre una superficie di circa 2.500 mq, con un giardino nella parte antistante, ricco di palme, pini, cipressi, querce, aiuole fiorite bordate da cespugli e si presenta quale felice integrazione fra elementi vegetazionali ed architettonici tali da richiedere una specifica tutela;

Villa Ombrosa (ora Villa S. Giuseppe):

corso Alcide De Gasperi, 389 - foglio 39/c - particelle 137 - 176, corpi di fabbrica - particelle 138 - 421, giardino: l'edificio di gusto Liberty ha un parco retrostante di circa 7.000 mq ed un giardino, articolato ai lati di un viale centrale, con vialetti secondari che lo scompongono ulteriormente, con numerose essenze arboree quali pini, cedri, eucalipti, querce, corbezzoli ed un grande esemplare di fitolacca e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per la particolare bellezza panoramica;

Villa Lucia:

corso Alcide De Gasperi, 395 - foglio 39, allegato c - particella 104, corpi di fabbrica, giardino - particella 778, giardino: la villa è un caratteristico edificio novecentesco con torretta, con un giardino di circa 1.200 mq con alcune essenze arboree quali pini, eucalipti e palme che presenta valenze architettonico-ambientalimeritevoli di tutela;

Area verde - Ristorante Dai Dam:

corso Alcide De Gasperi, 397 - foglio 39, allegato c - particella 105, corpi di fabbrica - particella 108, giardino: il parco nella parte antistante la villa, ora adibita a ristorante, è stato in gran parte distrutto per creare un parcheggio, ma è meritevole di tutela la parte superstite, sia per la presenza di un gruppo di pini d'alto fusto e di palme che per la continuità con le adiacenti Villa Lucia e area verde al numero civico 399;

Villa - Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 399 - foglio 39, allegato c - particelle 97 - 89 - 101: la villa è caratterizzata da un giardino di gusto romantico con macchie e cespugli ed alberature ad alto fusto e per le sue valenze ambientali si presenta quale episodio meritevole di tutela;

Giardino di villa Traina:

corso Alcide De Gasperi, 278 - foglio 115 - particelle 45 - 457: il giardino, articolato in aiuole, presenta una fitta alberatura d'alto fusto costituita da palme, pini, abeti, eucalipti e si presenta ricco di caratteristiche ambientali meritevoli di tutela, con l'esclusione dei moderni corpi di fabbrica che sorgono in tale area;

Villa - Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 280 - foglio 115 - particelle 46 - 47 - 48 - 458: la villa, adibita fino a qualche tempo fa a scuola materna, ha un giardino adiacente a quello di Villa Traina e prospicente a quello di Villa Lucia e risulta meritevole di tutela per la continuità con le altre aree verdi presenti nella stessa strada;

Villa Alberotanza:

corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/9 - particelle 30 - 252 - 31- 470, corpi di fabbrica - particella 29, giardino: l'edificio dei primi del '900 con sobrie decorazioni in corrispondenza delle luci, è corredato da un giardino con folta alberatura di palme, pini, cicas, agavi, oleandri, aiuole fiorite borgate di ligustro e si presenta quale complesso da tutelarsi per le caratteristiche ambientali ed architettoniche;

Area verde di Villa del sole:

corso Alcide De Gasperi, 413/c - foglio 48 - particelle 72 - 583: l'area verde, di notevole estensione, sorge sul fronte strada consiste in pini, palme, conifere e cespugli vari e costituisce un episodio da tutelarsi per le sue valenze ambientali, mentre è da ritenersi esclusa dalla proposta di vincolo la parte retrostante nella quale sorge il corpo di fabbrica della casa di cura «Villa del sole», priva di particolari requisiti;

Villa Rotondo (o Girotondo):

corso Alcide De Gasperi, 131 - foglio 48 - particella 195, corpi di fabbrica - particella 111, giardino: la villa è una costruzione novecentesca, adibita a scuola materna, con un giardino di circa 1500 mq nel quale sono presenti siepi, pini lecci e si configura come una macchia verde le cui caratteristiche risultano meritevoli di tutela;

Villa (attuale sede asilo Disneyland):

corso Alcide De Gasperi, 318 - foglio 49 - particella 105: la villa è un'elegante costruzione, preceduta da scalinate o doppia rampa, il cui prospetto è abbellito da nicchie che accolgono statue e da elementi decorativi sui portalini, con un piccolo giardino coperto da pini, situato sul lato sinistro ed un'area attigua di pini e palme e costituisce un episodio meritevole di tutela quale complesso ricco di valenze architettoniche ed ambientali;

Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 435 - foglio 48 - particella 187: l'area verde è indentificabile col parco di una vecchia villa demolita, ha un viale di accesso bordato da siepi di pitosforo e aiuole quadrangolari che accolgono palme, conifere, oleandri ed arbusti e si configura come una macchia di verde compatta e ricca di valenze ambientali degne di uno specifico provvedimento di tutela che comunque esclude il fabbricato di recente costruzione;

Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 318/D - foglio 49 - particella 331 (parte): l'area si presenta come un piccolo parco di discreta compatezza, con sentieri in terra battuta ed aiuole con palme ed arbusti di pitosforo, e mostra caratteristiche ambientali da tutelarsi con l'esclusione del moderno corpo di fabbrica ivi presente;

Villa:

corso Alcide De Gasperi, 445 - foglio 48 - particella 326: il fabbricato, di recente costruzione e pertanto privo di valenze meritevoli di tutela, è circondato da una macchia verde compatta, con aiuole cintate da siepi, che costituisce con i giardini limitrofi un insieme di notevole valenza paesistica;

Villa:

corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 48 - particella 239: a sinistra di un fabbricato di recente costruzione si estendono i resti di un piccolo giardino articolato con aiuole separate da vialetti, al cui interno si ergono pini ad alto fusto, palmacce ed ulivi che formano un insieme compatto le cui caratteristiche ambientali sono meritevoli di tutela;

Villa Lumiere:

corso Alcide De Gasperi, 449 - foglio 48 - particelle 535 - 536: la villa è un grazioso edificio caratterizzato da una torretta terminale, con un giardino laterale nel quale sono presenti palme, arbusti, siepi di pitosforo ed ulivi; i due elementi nel complesso, presentano caratteristiche ambientali ed architettoniche degne di essere tutelate;

Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 449/a - foglio 48 - particella 504: è un'area verde di notevole estensione con rilevante copertura arborea sul fronte strada costituita da conifere, eucalipti e un giardino con arbusti di bosco e pitosforo nel quale sono stati inseriti in epoca recente corpi di fabbrica che pertanto sono esclusi dal provvedimento di vincolo che è invece garanzia di effettiva tutela per le caratteristiche ambientali dell'area stessa;

Villa Di Cagno:

corso Alcide De Gasperi, 455 - 457 - foglio 58 - particelle 16 - 17 - 529: l'elegante dimora di fine secolo con fregi e fastigio, preceduta da un giardino ricco di pini, palme, aiuole fiorite bordate di ligustro e pitosforo, è assai pregevole sotto il profilo ambientale e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per le particolari bellezze panoramiche ed architettoniche;

Villa ed area verde:

corso Alcide De Gasperi, 459 - 461 - foglio 58 - particelle 21 - 22: l'area verde ha una notevole copertura arborea di pini mentre il giardino presenta aiuole cintate da siepi di edera con esemplari di palmacee ed arbusti. L'insieme si configura come una macchia verde compatta le cui valenze ambientali meritano uno specifico provvedimento di tutela;

Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 463 - foglio 58 - particella 47 (parte): questa area è caratterizzata da palmacee e siepi di pitosforo e trovandosi in stretta continuità con l'attività Villa Di Cagno e l'area del numero civico 459 - 461, costituisce una macchia verde la cui configurazione è meritevole di un provvedimento di tutela;

Villa:

corso Alcide De Gasperi, 469 - foglio 58 - particella 222: l'area, caratterizzata da alti pini, presenta un piccolo giardino sul fronte strada, con siepi di pitosforo e crea una macchia verde unitamente ai giardini degli adiacenti Istituto Volto Santo e Villa Pasqua.

Per le valenze ambientali e la presenza di una costruzione dei primi del '900 l'area si presenta quale nucleo meritevole di tutela;

Istituto Volto Santo (suore Francescane Alcantarine):

corso Alcide De Gasperi, 471 - 473 - foglio 58 - particelle 3 - 13 - 677: l'istituto, un pregevole edificio dei primi del '900 con un giardino diviso in aiuole con siepi, cespugli e palme costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per la particolare bellezza panoramica;

Villa Pasqua (Buonvino):

corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58 - particella 281: il complesso è costituito da una costruzione risalente ai primi del '900 con un giardino di palme, conifere ed arbusti che crea una macchia verde di discreta compattezza unitamente ai giardini attigui e si configura quale entità ambientale meritevole di tutela;

Villa - Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 330 - foglio 59 - particelle 34 - 147: l'edificio ristrutturato è corredato da un piccolo giardino sul fronte strada con aiuole fiorite, pini, cipressi, palmacee e cicas che costituisce un episodio degno di essere tutelato per le sue valenze ambientali;

Villa Masciopinto:

corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59 - particella 119: la villa, risalente agli inizi del '900, con il giardino scandito da aiuole cintate da siepi di pitosforo e ricco di palme e pini si presenta come esempio unitario meritevole di tutela per le caratteristiche ambientali;

Area verde:

corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58 - particella 265 (parte): l'area ha una discreta copertura arborea di conifere e palme, presenta un giardino ben curato e per le sue valenze ambientali risulta degna di un provvedimento di tutela del quale sono esclusi i corpi di fabbrica di recente costruzione;

Villa Lippolis:

corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58 - particelle 200 - 116: l'edificio ed il giardino con palme, alberi di ulivo e da frutto costituisce un complesso unitario e presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate;

Villa:

corso Alcide De Gasperi, 503 - foglio 58 - particella 260 (corpo di fabbrica) - particella 121 (giardino): l'edificio è una gradevole costruzione novecentesca arricchita da fregi ornamentali, capitelli compositi ed aiuole sulla loggia superiore che si integra nel circostante giardino con pini, palme e peschi giapponesi costituendo un insieme ricco di valenze architettoniche e paesistiche degne di tutela;

Ex villa Palasciano (ora Ristorante La Brace):

corso Alcide De Gasperi, 505 - foglio 58 - particella 284, fabbricato - particella 285, giardino: la tipica costruzione liberty, caratterizzata da una balaustra trasforata e conclusa da un torrino quadrangolare con orologio, è corredata da un giardino antistante con pini, palme e pitosfori e si configura come esempio unitario da tutelare per le caratteristiche panoramiche;

Villa Garibaldi:

corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58 - particelle 118 - 201: la villa, risalente agli inizi del secolo preceduta da un piccolo portico e sormontata da tipico torrino quadrangolare ha un giardino antistante con arbusti, pini e palme e costituisce un insieme meritevole di tutela per la sua panoramicità;

Villa Anelli:

corso Alcide De Gasperi, 354 - foglio 59 - particelle 223 - 224: il complesso immobiliare, pregevole costruzione di stile liberty che mantiene ancora intatta sul fronte strada la recinzione originaria variamente decorata è corredata da un giardino antistante organizzato con aiuole, arbusti, alte palme e cicas, si presenta come esempio di felice integrazione fra elementi architettonici e paesistici ed è quindi meritevole di tutela;

Villa Mininni ed area verde:

via Bitritto, 103 - foglio 47 - particelle 13 - 14 - particella 28 (parte): la villa, sormontata da un torrino terrazzato è preceduta da un lungo viale bordato da pini e costituisce con l'area verde circostante un insieme degno di specifico provvedimento di tutela;

Villa Elena ed area verde:

via Bitritto, 99/A - foglio 47 - particelle 6 - 11 - 8 - 26 (parte): l'area verde caratterizzata con pini ad alto fusto ed altre essenze arboree a medio fusto, vede al suo interno la presenza di un villino liberty e si configura come elemento da tutelarsi per le sue valenze paesistiche;

Villa ed area verde:

via Bitritto, 100 - 100/A - foglio 47 - particelle 44 - 143 - 144: l'area verde vede la presenza di pini, palme ed altre essenze arboree e medio fusto ed al suo interno sorge la villa di gusto liberty, preceduta e conclusa da una balaustra a pilastrini. Nel complesso si rilevano valenze ambientali meritevoli di tutela per la rilevata panoramicità;

Villa De Grecis:

via delle Murge, 63 - foglio 27 - particelle 14 - 15 - 16 - particelle 39 - 40 - 67 - 68: l'edificio, uno dei più validi esempi di ville suburbane dell'inizio '900, caratterizzata dallo stile architettonico imitativo di quello medievale e circondata da un cospicuo parco di pini e palme si presenta come felice esempio di integrazione fra elementi di arredo e valenze panoramiche ed è pertanto meritevole di tutela;

Area verde:

via delle Murge, 59/A - foglio 27 - particelle 8 - 9 (parte): l'area è una fascia coperta da palme e pini ad alto fusto, originariamente faceva parte dell'attiguo parco di Villa De Grecis ed ancora oggi, nonostante ricada in area condominiale, conserva quelle caratteristiche di panoramicità meritevoli di tutela;

Villa Luisa ed area verde:

via delle Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141: la costruzione caratterizzata dalla insolità morfologia tipo «chalet» di montagna dei primi del '900 ha un giardino con aiuole fiorite e notevole alberatura di pini ad alto fusto e palme e si presenta con valenze amcientali meritevoli di tutela;

Villa:

via delle Murge, 70 - foglio 105 - particelle 148 - 149: l'esistenza di un giardino di ulivi, pini, palme e pitosfori conferisce a questa villa quelle caratteristiche di panoramicità che la rendono degna di tutela;

Area verde:

via Giuglio Petroni, 97 - foglio 39/B - particella 132: l'area, articolata in aiuole, vede la presenza di conifere e palmacee, conserva ancora i resti del vecchio arredo da giardino consistente in statue e lampioni, è pregevole sotto il profilo ambientale e meritevole di tutela dalla quale si esclude comunque il fabbricato retrostante di recente costruzione;

Decreta:

Le ville e le aree verdi singolarmente indicate sono sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 quali bellezze individue.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A3632

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1990.

Misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatitiche da trasfusione di sangue.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina per le attività tarsfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4 primo comma, n. 6, e art. 6, primo comma, lettera *c*);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, sui requisiti del sangue umano e dei suoi derivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592;

Vista la propria circolare n. 68 del 1978 avente ad oggetto il controllo dell'HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, contenente disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV;

Ritenuto necessario dettare ulteriori disposizioni al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni da virus epatitici tramite la trasfusione di sangue e suoi componenti;

Decreta:

Art. 1.

I servizi di immunoematologia e trasfusione e i centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nell'ambito delle funzioni attribuite a tali strutture

dall'art. 5, comma 2, della suddetta legge e particolarmente dalle lettere «a» e «t» hanno l'obbligo di effettuare su ogni singola unità di sangue e di plasma donato, oltre alla ricerca dell'HbS Ag (antigene di superficie del virus dell'epatite di tipo B) e degli anticorpi anti HIV, già stabilita con precedenti disposizioni, anche la ricerca degli anticorpi anti HCV (virus dell'epatite di tipo C) e la determinazione del livello di ALT (Alanin - Aminotrasferasi).

Art. 2.

Possono essere destinate alla trasfusione diretta di sangue e suoi componenti solo le unità risultate negative alla ricerca dell'HbS Ag, degli anticorpi anti-HIV, e degli anticorpi anti HCV e in cui siano stati riscontrati livelli di ALT non superiori a 1,5 volte il valore massimo dell'intervallo normale stabilito sulla propria popolazione di donatori da ciascun servizio o centro di cui all'art. 1.

Le unità di sangue o plasma risultate positive ad una delle suddette analisi devono essere eliminate.

Art. 3.

Gli schedari di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107, devono riportare anche i dati relativi alle analisi di cui al precedente articolo eseguite con metodiche idonee su ogni unità di sangue, o di plasma donato.

Gli schedari, aggiornati in ogni loro parte, devono essere esibiti ad ogni controllo delle autorità sanitarie, fermo restando il segreto professionale e quello di ufficio di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n.1256.

Art. 4.

Il presente decreto avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A3645

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1990.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a. - Milano, ad effettuare, nel Mezzogiorno, le operazioni di credito agroindustriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli «Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti meridionali di credito speciale» per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli Istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operatività;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;

Vista l'istanza avanzata dalla sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a - Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione ad effettuare le richiamate operazioni di credito agrario;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito Popolare S.p.a. - Milano, è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito agroindustriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operatività dell'istituto stesso e le norme in materia di competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica italiana.

Roma, 23 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

90A3633

DECRETO 3 agosto 1990.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 e 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,00%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,00 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

90A3644

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tavernole sul Mella dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento della strada rurale «Caregno-Forcellino-Pezzoro» da parte della comunità montana della Valle Trompia. (Deliberazione n. IV/55343).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valle Trompia per la realizzazione di adeguamento della strada rurale su area ubicata nel comune di Tavernole sul Mella, mappali 32, 37, foglio 20, mappali 4, 2, 29, 13, foglio 15, mappali 66, 10, foglio 11,

sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, *lettera g)*, della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella necessità di collegamento di malghe isolate;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che i lavori di adeguamento stradale non comportano opere lesive dell'ambiente vincolato e comunque non andranno ad intaccare sostanzialmente l'assetto dei luoghi interessati. Inoltre le parti soggette a vincolo ambientale risultano solo alcuni tratti di un percorso molto più esteso;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella salvaguardia delle caratteristiche agricolo forestali dei luoghi in esame e nella valorizzazione degli stessi anche attraverso l'adeguamento dell'accessibilità;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;e,138 particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tavernole sul Mella, mappali 32, 37, foglio 20, mappali 4, 2, 29, 13, foglio 15, mappali 66, 10, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Tavernole sul Mella (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 30 maggio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Albaredo per San Marco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino di opere di presa e di un tratto dell'acquedotto Valgelli da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55344).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Albaredo per S. Marco per la realizzazione di ripristino di opere di presa e tratto di acquedotto Valgelli su area ubicata nel comune di Albaredo per San Marco mappale 86, foglio 6 e mappale 1, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione residente nel comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che vengono ricostruite due opere di presa già esistenti e demolite perché fatiscenti e ripristino di tubazioni interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Albaredo per S. Marco, mappale 86, foglio 6, mappale 1, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Albaredo per San Marco copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 30 maggio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3604

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marcheno dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento della strada rurale «Caregno-Forcellino-Pezzoro» da parte della comunità montana della Valle Trompia. (Deliberazione n. IV/55345).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valle Trompia per la realizzazione di adeguamento strada rurale su area ubicata nel comune di Marcheno, mappale 4, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella necessità di collegamento di malghe isolate;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che i lavori di adeguamento stradale non comportano opere lesive dell'ambiente e comunque non andranno ad intaccare sostanzialmente l'assetto dei luoghi interessati. Inoltre la parte soggetta a vincolo ambientale risulta solo tratto di un percorso molto più esteso;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella salvaguardia delle caratteristiche agricolo-forestali dei luoghi in esame e nella valorizzazione degli stessi anche attraverso l'adeguamento dell'accessibilità;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marcheno, mappale 4, foglio 5, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54

4) di inviare al sindaco del comune di Marcheno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 30 maggio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3605

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cusago dall'ambito territoriale n. 8 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di carattere ricreativo-sportivo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55617).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sindaco di Cusago (Milano) per la realizzazione di opere di carattere ricreativo-sportivo su area ubicata nel comune di Cusago (Milano), mappali 1, 20, 21, 23, 24, 35, 36, 37, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39 apposto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di opere di carattere ricreativo-sportivo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che le opere sono intese a valorizzare un'area verde dedicata alla ricreazione ed al tempo libero e che costituisce un intervento consono alle finalità e alle scelte del piano paesistico territoriale del parco sud;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera *in* oggetto, dall'ambito territoriale n. 8, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cusago (Milano), mappali 1, 20, 21, 23, 24, 35, 36, 37, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 8 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 8, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cusago (Milano) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3608

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino e protezione delle condotte e dell'opera di presa dell'acquedotto di Caldenno e per i lavori di manutenzione e ripristino dell'adduttrice Caldenno-Sciucun-Prati Gaggio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55618).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), per la realizzazione di ripristino e protezione condotte e opere di presa dell'acquedotto di Caldenno e lavori di manutenzione e ripristino adduttrice Caldenno-Sciucun-Prati Gaggio su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 12, 17, 19, 95, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere in progetto servono ad arginare e contenere il flusso d'acqua dell'acquedotto, che andrebbe altrimenti disperso e che comunque le finiture esterne dei manufatti saranno realizzate con materiale caratteristico del luogo e secondo la tipologia tradizionale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 12, 17, 19, 95, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3607

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della pista forestale Bosco Lugo da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. IV/55619).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di stralcio ai sensi della delibera di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 presentata dalla comunità montana Valtellina di Tirano per la realizzazione di pista forestale su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 173, 177, foglio 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato, con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella formazione di struttura atta alla prevenzione incendi boschivi e per un migliore governo del bosco;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione delle finalità dell'intervento di conservazione e riutilizzo del bosco;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, gli interventi previsti non sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in forza dei disposti dell'art. 1, comma quarto della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali 173, 177, foglio 17, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3606

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Varzi dall'ambito territoriale n. 10 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino dell'opera di presa e la ricostruzione della rete di adduzione dell'acquedotto della frazione di Selvapiana da parte del comune di Fabbrica Curone. (Deliberazione n. IV/55620).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54,

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Fabbrica Curone (Alessandria), per la realizzazione di ripristino dell'opera di presa e la ricostruzione della rete di adduzione dell'acquedotto della frazione di Selvapiana su area ubicata nel comune di Varzi (Pavia), foglio 65 nuovo catasto terreni, mappali 73, 74, 75, 77, 76, 59, 90, 88, 89, 58, 91, 92, 122, 125, 123, 124, 121, 130, 131, 129, 119; foglio 69 nuovo catasto terreni, mappali 204, 205, 209, 210, 211, 377, 246, 247, 376, 245, 212, 244, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 360, 241, 240, 233, 239, 234, 238, 237, 235, 236, 384, 383, 270, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 10, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono totalmente interrate, esclusione fatta per l'opera di presa che comporta un manufatto fuori terra di dimensioni ridotte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che. in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico ambientale; risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 10, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Varzi (Pavia) foglio 65 nuovo catasto terreni, mappali 73, 74, 75, 77, 76, 59, 90, 88, 89, 58, 91, 92, 122, 125, 123, 124, 121, 130, 131, 129, 119; foglio 69 nuovo catasto terreni, mappali 204, 205, 209, 210, 211, 377, 246, 247, 376, 245, 212, 244, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 360, 241, 240, 233, 239, 234, 238, 237, 235, 236, 384, 383, 270, dall'ambito territoriale n. 10 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 10, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Varzi (Pavia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3614

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione della rete idrica comunale, settimo lotto, località Prato Isio-Gaggio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55621).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Berbenno di Valtellina per la realizzazione di ristrutturazione rete idrica, località Prà Isio-Gaggio su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina mappali 8 - 21 - 22 - 73 - 363 - 149 - 265 - 150 - 158 - 161 - 159 foglio 7 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della minima entità dei manufatti fuori terra;

Atteso, che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina, mappali 8, 21, 22, 73, 363, 149, 265, 150, 158, 161, 159, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Berbenno di Valtellina copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di posa della tubazione adduttrice del serbatoio dell'acquedotto S. Carlo, località «Case Rotte», da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55622).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Nave per la realizzazione di posa di tubazione adduttrice del serbatoio S. Carlo, località «Case Rotte», su area ubicata nel comune di Nave mappali 3, 13, 18, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere da realizzarsi sono totalmente interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nave, mappali 3, 13, 18, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3612

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione dell'Alpe Vallecetta da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/55623).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Valdisotto per la realizzazione di sistemazione dell'Alpe Vallecetta su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio) mappale 89, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 16 ottobre 1976 ex legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel mantenimento e sviluppo dell'agricoltura;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della ricostruzione di un edificio danneggiato da fenomeno valanghivo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di

carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in un vasto ambito prativo montano con la presenza di edifici sparsi;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 89, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 giugno 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni al titolare dell'ufficio consolare onorario in Catamarca (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Francisco Luis Filippin, vice console onorario in Catamarca (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Catamarca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) effettuazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione;

d) rilascio di certificazione (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A3619

Determinazione della circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario in Esquel (Argentina) e limitazione delle funzioni al suo titolare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Esquel comprende i seguenti dipartimenti della provincia del Chubut: Cushamen, Futaleofù, Languineo e Tehuelches.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La signora Gladys Caila Rossi, agente consolare onorario in Esquel (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti della provincia del Chubut di Cushamen, Futaleufù, Languineo e Tehuelches, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A3627

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987.

Il giorno 23 febbraio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990.

In conformità all'articolo XIII, l'accordo è entrato in vigore il giorno 23 febbraio 1990.

90A3672

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 11 agosto 1990 Agostino Stefania, notaio residente nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A3638

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «C.L.C.I. - Consorzio lattiero caseario italiano», in Modena, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1990, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «C.L.C.I. - Consorzio lattiero caseario italiano», con sede in Modena, costituita il 4 dicembre 1981 per rogito notaio Silvio Vezzi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giampiero Samorì.

90A3673

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'impiego delle etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «Ferrarelle»

Con decreto ministeriale n. 2644 del 17 giugno 1990 sono state autorizzate le etichette destinate all'esportazione negli Stato Uniti d'America dell'acqua minerale «Ferrarelle» di Riardo (Caserta).

90A3675

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1990, relativo alla: «Riapertura dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 23 luglio 1990).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pagina 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 17) Cassa di risparmio di Venezia, dove è scritto: «data di versamento: *14 dicembre 1990*», si legga: «data di versamento: *14 dicembre 1989*».

90A3661

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*